

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI ED INUTILI

Il Municipio, richiamati gli articoli 107 e 192 della LOC, l'art.44 RALOC e gli articoli 52, e 98 del Regolamento Comunale, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare e regolare i rumori molesti e inutili;

o r d i n a :

Art.1. Divieto generale di provocare rumori inutili

Sono vietati i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a difetto di precauzione e suscettibili di turbare la quiete e l'ordine pubblico.

In particolare sono vietati: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere i rumori od i suoni di ogni genere emessi da apparecchi musicali o mezzi meccanici.

Il divieto è esteso alle vie ed alle piazze pubbliche nonché alla proprietà privata nell'interno ed in vicinanza dell'abitato.

Restano pure riservati i disposti della legge sull'ordine pubblico, della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, della legge sanitaria, della legge edilizia, della legge sugli esercizi pubblici, nonché delle altre leggi, regolamenti e ordinanze che disciplinano la materia.

Art.2. Quietè notturna

E' vietato disturbare la quiete notturna mediante azioni di qualsiasi genere.

Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori di qualsiasi genere tra le ore 20.00 e le ore 08.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi. L'Autorità comunale può concedere in casi particolari delle deroghe; essa prescrive pure le misure di protezione che dovranno essere adottate.

Art.3. Domenica e giorni festivi

Qualsiasi attività eccessivamente rumorosa è vietata la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali.

Art.4. Artigianato e industria

Il lavoro artigianale ed industriale, come pure l'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e dispositivi di ogni genere sottostanno alle seguenti prescrizioni:

- a) tutti i miglioramenti ed accorgimenti che la tecnica offre devono essere adottati. Se gli stessi non sono possibili o se la loro adozione richiede una spesa ingente, il rumore deve essere reso sopportabile in altro modo, limitando ad esempio i lavori a ben determinati periodi di tempo o eseguendoli a più riprese oppure trasferendoli in luoghi più discosti dalle zone abitate. Nei casi più gravi l'Autorità comunale ha la facoltà di intervenire e vietare la fonte di rumore;
- b) è vietato eseguire lavori all'aperto mediante l'uso di macchinari stabili o semoventi che producono rumore eccessivo, come ad esempio seghe circolari per legno e metallo. Deroghe potranno essere concesse dall'Autorità comunale su richiesta scritta e motivata.

Art.5. Lavori edili

Ai lavori edili si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'art.4 e a quelle della legge edilizia, della legge sanitaria e del regolamento edilizio comunale, le seguenti norme:

- a) ove possibile, le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente. In prossimità di chiese, cimiteri, case di cura, asili, scuole e istituti scientifici, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa autorizzazione da parte della competente Autorità comunale, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio possono essere ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantelli isolanti;
- e) è severamente vietato mettere in moto a vuoto qualsiasi macchina edile producete rumore;
- f) lo sparo di mine potrà essere autorizzato solo su richiesta scritta e motivata, dietro osservanza di tutte le prescrizioni in materia;
- g) in ogni caso i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti solo a partire dalle ore 08.00 e fino alle ore 18.00, gli stessi devono essere interrotti dalle ore 12.00 alle ore 13.00;
- h) il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutive – o gli incaricati dell'esecuzione delle opere – sono responsabili dei cantieri o dei posti di lavoro per tutte quelle misure atte a ridurre al minimo gli inconvenienti causati da rumori. In caso di inosservanza, il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori sino all'adozione dei necessari provvedimenti.
- i) Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle autorità cantonali, in deroga agli orari indicati all'art.5 (lavori edili) - pt. g) della presente Ordinanza, l'orario di inizio lavori all'aperto in settori quali edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

Art.6. Campeggi

Le persone che frequentano i campeggi devono comportarsi in modo tale da non recare alcun disturbo ai vicini. Si rendono pure applicabili gli articoli 2, 11, 17 e 20 del presente regolamento

Art.7. Lavori agricoli e di giardinaggio

Le macchine agricole e da giardinaggio (tagliaerba, rulli a motore, in genere macchine a benzina o miscela ecc.), sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

I lavori sono ammessi ogni giorno dalle ore 08.00 alle ore 20.00, ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali, gli stessi devono essere interrotti dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

Art.8. Lavori domestici

Chi esegue lavori domestici deve avere riguardo per i coinquilini ed i vicini.

La battitura di tappeti, materassi, ecc. è ammessa ogni giorno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali, gli stessi devono essere interrotti dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

Art.9. Locali di abitazione e di lavoro

I locali destinati ad abitazione devono essere convenientemente isolati.

Laboratori, aziende, industrie, depositi, ecc., molesti per rumore, non potranno essere costruiti o collocati nelle immediate vicinanze delle zone abitate.

Per quelli già esistenti il Municipio potrà imporre le misure atte a togliere l'inconveniente.

Art.10. Sirene, apparecchi segnalatori e simili

E' vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dall'officina, del cantiere, ecc., ai quali sono destinati.

Art.11. Apparecchi di riproduzione del suono

Gli apparecchi radiofonici, televisivi, di registrazione dei suoni, gli strumenti musicali, ecc., possono essere usati soltanto entro limiti sopportabili e tali da non disturbare il vicinato.

L'uso irrazionale di radio, giradischi, incisor, ecc., portatili è vietato nei luoghi pubblici (giardini, vie e piazze, ecc.).

L'impiego di giradischi elettrici automatici o di qualsiasi altro strumento meccanico, nonché di comandi a distanza per trasmissioni musicali o canore, collegati con altoparlante od amplificatori all'aperto, è vietato su tutta la giurisdizione territoriale del Comune. Deroghe potranno essere concesse dall'Autorità comunale su richiesta scritta e motivata.

Dopo le ore 23.00 sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti, salvo particolare autorizzazione dell'Autorità.

Art.12. Produzione vocali e strumenti

Le produzioni vocali e strumentali all'aperto non possono essere tenute tra le ore 23.00 e le ore 09.00.

Se le stesse arrecano evidente disturbo al vicinato, il Municipio si riserva di ridurre gli orari suddetti ed eventualmente di vietare l'uso di determinati strumenti; è comunque vietato l'uso di amplificatori.

Le produzioni organizzate all'aperto possono continuare dopo le ore 23.00 solo all'interno dei locali, sempre se ciò ossequia alle disposizioni del cpv. 2.

Le produzioni di cui al presente articolo sottostanno ad autorizzazione che verrà rilasciata dal Municipio su richiesta motivata e scritta.

Art.13. Canti e schiamazzi

Durante le ore notturne, segnatamente dopo le ore 23.00, non sono ammessi i canti e gli schiamazzi sulla pubblica via.

E' riservata l'applicazione delle norme della legge sull'ordine pubblico e la quiete notturna che reprimono gli schiamazzi notturni.

Art.14. Pubblicità sonora

Su tutto il comprensorio territoriale del Comune è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su autoveicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Sono riservate le disposizioni in materia per l'autorizzazione di altoparlanti posati su autoveicoli.

Art.15. Animali

I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo di giorno e di notte e non siano lasciati liberi su suolo pubblico.

In caso di ripetuta molestia, il Municipio può ordinare al proprietario l'allontanamento.

Art.16. Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

L'accensione di fuochi d'artificio e il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, mortaretti, ecc., sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasione di spettacoli pirotecnici.

Art.17. Giochi di bocce, minigolf e simili

I giochi di bocce nei locali chiusi devono essere installati e costruiti in modo da non arrecare alcun disturbo a terzi.

I giochi di bocce e di minigolf all'aperto potranno essere ammessi unicamente fino alle ore 23.00, a meno che gli stessi non provochino alcun disturbo ai vicini.

In casi particolari, l'Autorità, nell'interesse della quiete notturna, potrà imporre altre restrizioni o vietare lo svolgimento di tali giochi, qualora gli stessi arrechino eccessivo disturbo ai vicini.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per analogia a qualsiasi nuovo gioco del genere.

Art.18. Esercizi pubblici, sale da concerto e cinematografiche, e di intrattenimento, sale da ballo

Gli esercizi pubblici, le sale da concerto, i cinematografi, i luoghi di riunione e di intrattenimento e le sale da ballo dovranno essere costruiti, disposti o installati in modo tale da non arrecare alcun disturbo a terzi. Saranno pure prese tutte le misure necessarie per non disturbare i coinquilini ed i vicini.

Nei locali chiusi sono permessi il canto, la musica, ecc., come pure l'uso di apparecchi del genere di cui all'art.11 della presente ordinanza, unicamente fino alle ore 23.00. Secondo i casi, l'Autorità può permettere delle deroghe.

Eccezioni di carattere generale potranno essere concesse quando le stesse non siano di alcun pregiudizio a terzi.

Il disposto di cui al cpv. 2 del presente articolo vale anche per i giardini degli esercizi pubblici, a condizione che le produzioni sonore terminino alle ore 23.00.

A partire dalle ore 22.00 le porte e le finestre degli esercizi pubblici dovranno essere chiuse; mentre quelle delle sale da concerto e dei luoghi di intrattenimento, come pure delle sale da ballo, dovranno essere chiuse in permanenza. In casi particolari nell'interesse della quiete e della tranquillità notturna, l'Autorità comunale potrà imporre l'adozione di altre restrizioni o vietarne le manifestazioni di cui al cpv. 2 qualora le stesse, nonostante la chiusura di porte e finestre, siano di pregiudizio a terzi.

Art.19. Manifestazioni pubbliche

Le manifestazioni pubbliche e culturali di qualsiasi genere, come ad esempio le assemblee, i comizi, i cortei, le sagre paesane, i concerti di filarmoniche ecc., possono essere tollerate qualora il rumore causato dall'uso di determinati apparecchi sia necessario alle manifestazioni stesse.

Restano comunque riservate le disposizioni della presente ordinanza.

Secondo i casi, l'Autorità comunale potrà concedere delle deroghe alle singole norme.

Art.20. Veicoli a motore

E' riservata l'applicazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale, in particolare di quelle attinenti al controllo dei rumori prodotti dai veicoli.

E' segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e riscaldare inutilmente come pure far girare il motore dei veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore a vuoto o circolare con innestate le marce più basse;
- c) accelerare troppo rapidamente soprattutto alla partenza;
- d) effettuare giri inutili all'interno dell'abitato; è vietato in modo particolare circolare in continuità e senza necessità alcuna con ciclomotori nelle strade della località;
- e) circolare troppo rapidamente soprattutto con veicoli provvisti di cerchi metallici, con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve di salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzione e trasportare bidoni o analoghi carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) disturbare con apparecchi radio e con altri apparecchi per la riproduzione del suono, installati o trasportati nei veicoli;
- h) sbattere le portiere, il cofano, il coperchio del portabagaglio e simili;
- i) l'uso non indispensabile e per richiamo di segnalatori acustici.

Art.21. Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ove non sono applicabili altre norme, sono passibili di una multa fino ad un massimo di fr.10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva. (art.145 LOC e art.94 RC).

Art.22. Procedura e competenza

L'applicazione della presente ordinanza spetta al Municipio, il quale agisce d'ufficio o su denuncia privata.

Resta riservata la competenza in materia di contravvenzione conferita ad altre Autorità della legislazione speciale cantonale e federale.

Art.23. Norme abrogate

Con la sua entrata in vigore la presente ordinanza abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art.24. Rimedi di diritto

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di quindici (15) giorni dalla pubblicazione.

Art.25. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2000 e sarà distribuita a tutta la cittadinanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Roberto Bizzozero

Il Segretario:
Walter De Vecchi

6948 Porza, 31 maggio 2011

Adottata dal Municipio con risoluzione no.177/2000 del 29 maggio 2000, esposta agli albi comunali dal 2 giugno al 16 giugno 2000. Modifica dell'art.5 (Lavori edili) pt. i), approvata dal Municipio con risoluzione no.186/2011 del 30 maggio 2011. Pubblicata dal 1 al 15 giugno 2011.

Ord.mun.rumori.avvisi